

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NEL BILANCIO D'ESERCIZIO

TANGIBLE FIXED ASSETS IN THE FINANCIAL STATEMENTS

Relatore: Rapporto Finale di:

Prof. Luca Del Bene Beatrice Mauro

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

| INTRO | ODUZIONE | 1 |
|------------|--|------|
| 1 (| Capitolo 1 | 3 |
| PRIN | CIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI | 3 |
| 1.1 | Principi contabili nazionali | 3 |
| 1.2 | Principi contabili internazionali: IAS/IFRS | 6 |
| 1.3 | Somiglianze e differenze tra nazionale e internazionale | 7 |
| 2 | Capitolo 2 | 8 |
| LE IM | MMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 8 |
| 2.1 naz | Le immobilizzazioni materiali nell'ambito dei principi contabili ionali: definizione; iscrizione, valutazione e rappresentazione in bilanci | io 8 |
| | Le immobilizzazioni materiali nell'ambito dei principi contabili ernazionali: definizione; iscrizione, valutazione e rappresentazione in ancio | 14 |
| 2.3 | Immobilizzazioni materiali nel Codice civile | 18 |
| 2.4 | Le spese incrementative | 20 |
| 3 (| Capitolo 3 | 21 |
| LA PI | ROBLEMATICA DELL'AMMORTAMENTO | 21 |
| 3.1 | L'ammortamento | 21 |
| 3.2 | L'ammortamento civilistico | 23 |
| 3.3 | I beni ammortizzabili | 25 |
| 3.4 | Il valore da ammortizzare | 26 |
| 3.5 | La vita utile | 27 |
| 3.6 | I criteri di ammortamento | 28 |
| _ | La revisione della vita utile e dei criteri di ammortamento | 30 |
| 3.8 | L'ammortamento fiscale | 32 |
| 3.9 | I criteri di ammortamento | 33 |

| 3.9.1 Il criterio di ammortamento ordinario | 33 |
|--|----|
| 3.9.2 Il criterio di ammortamento accelerato | 34 |
| 4 Capitolo 4 | 35 |
| LA PROBLEMATICA DELLE SVALUTAZIONI | 35 |
| CONCLUSIONE | 39 |
| RINGRAZIAMENTI | 40 |
| BIBLIOGRAFIA | 41 |
| SITOGRAFIA | 41 |

INTRODUZIONE

Il bilancio di esercizio è un insieme di documenti contabili che ogni impresa deve redigere periodicamente alla fine di ogni esercizio amministrativo. Il bilancio è formato da tre parti: Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota integrativa.

Lo Stato patrimoniale rappresenta la situazione aziendale alla chiusura dell'esercizio in cui deve essere evidenziata la situazione patrimoniale e finanziaria della società, ed è suddiviso in due sezioni l'attivo e il passivo.

- Nell'attivo vanno riportati tutti i beni e le proprietà che possiede l'azienda, i crediti, le disponibilità liquide.
- Nel passivo vanno riportati tutti i debiti dell'azienda.

Il Conto Economico fornisce informazioni in merito alla situazione economica della società tramite i costi e i ricavi conseguiti dall'azienda nel corso dell'esercizio

La Nota Integrativa riporta tutte le informazioni che consentono una più veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In particolare, si propone di analizzare le caratteristiche delle immobilizzazioni materiali che influenzano la loro iscrizione nel bilancio di esercizio. Le

immobilizzazioni materiali sono dei beni ad uso durevole che vengono utilizzati per più esercizi.

Nel presente lavoro verranno trattati:

- dei principi contabili nazionali ed internazionali sulle immobilizzazioni materiali
- cosa afferma il Codice civile in merito alle immobilizzazioni materiali
- e le problematiche dell'ammortamento e delle svalutazioni

Capitolo 1

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Principi contabili nazionali

I principi contabili nazionali sono delle regole tecniche che rappresentano l'attuale modalità in vigore per la redazione dei documenti contabili nazionali. La loro funzione è di interpretare e integrare la norma di legge. I principi contabili nazionali sono emanati dall'OIC¹ costituiscono il riferimento normativo fondamentale per la prassi contabile standard adottata dalla legislazione italiana per la redazione del bilancio d'esercizio. Analogamente, i principi contabili nazionali forniscono elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione.

L'OIC provvede a declinare nei singoli principi contabili nazionali i postulati generali.

I postulati del bilancio² sono:

 $^{\rm 1}$ OIC: organismo italiano di Contabilità, www.fondazioneoic.eu

² OIC 11: finalità e postulati del bilancio d'esercizio, A. QUAGLI, *bilancio di esercizio e i principi contabili*, pagg. 23-32

- Prudenza: art 2423 bis, comma 1, n.2, del codice civile, stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre il comma 1, n.4, prevede che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- Prospettiva della continuità aziendale: L'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;
- Rappresentazione sostanziale: L'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- Competenza: l'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- Costanza nei criteri di valutazione: l'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del
 Codice civile prevede che i criteri di valutazione non possano essere
 modificati da un esercizio all'altro. Il comma 2, inoltre, stabilisce che

deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali e che in questi casi eccezionali la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;

- Rilevanza³: il D. Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nell'art. 2423 del Codice civile un nuovo comma, il quale prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio;
- Comparabilità: l'art. 2423 ter, comma 5, del Codice civile per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa;
- Neutralità: questo postulato non viene applicato direttamente al bilancio bensì al suo redattore. All'atto della sua stesura, egli dovrà svincolarsi da qualsiasi distorsione e

5

³ S. BRANCIARI e S.POLI, *Il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*, Torino, G.Giappichelli pagg. 8-12

sperequazione informativa a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.

Principi contabili internazionali: IAS/IFRS

I principi contabili internazionali nascono per agevolare lo scambio e l'efficienza dei mercati finanziari europei; per far ciò la Comunità Europea ha introdotto questo sistema di regole contabili comuni alle aziende che fanno parte dei paesi membri. Nascono gli IAS/IFRS⁴, ossia i principi contabili emanati dall'International Standard Accounting Board ⁵(IASB) che permettono di rendere più semplice e trasparente il confronto tra i bilanci e l'informativa finanziaria delle aziende operanti in paesi diversi. A partire dal 2002 e in Italia dal 2006 con il D.lgs 38/2005, i soggetti obbligati a redigere il proprio bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali sono:

- le società quotate
- Le banche e gli intermediari finanziari
- Le società assicurative quotate
- Le società emittenti strumenti finanziari diffusi

AC/IPDC: Intermedian

 ⁴ IAS/IFRS: International Accounting Standard/ International Financial Reporting Standard, S. BRANCIARI E S.POLI, *il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*, pagg. 11-12
 ⁵ ISAB: International Accountig Standards Board è l'organismo preposto all'emanazione dei principi contabili internazionali, www.wikipedia.org

- Le società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato

Somiglianze e differenze tra nazionale e internazionale

Il bilancio d' esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali presenta delle differenze rispetto al bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali. In primo luogo, si rivolgono a soggetti diversi, perché laddove si applicano i principi contabili internazionali non si fa più riferimento a quelli nazionali. Un ulteriore punto di divergenza concerne la differente natura dei principi stessi:

- I principi contabili nazionali hanno lo scopo di tutelare e misurare il patrimonio aziendale, utilizzando così il bilancio d'esercizio come strumento di analisi;
- I principi contabili internazionali mirano a fornire informazioni sugli investitori nei mercati finanziari.

Infine, mentre con i principi contabili nazionali ci si concentra sul principio della prudenza, con gli IAS si applica un approccio di tipo prospettivo in cui vengono messe in evidenzia le capacità future dell'impresa nel produrre utili e dividendi.

Dopo aver analizzato i principi contabili e le loro tipologie, è opportuno introdurre la tematica generale delle immobilizzazioni materiali in virtù dei principi nazionali e internazionali.

Capitolo 2

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2.3 Le immobilizzazioni materiali nell'ambito dei principi contabili nazionali: definizione; iscrizione, valutazione e rappresentazione in bilancio

In Italia il principio relativo alla contabilizzazione, valutazione e iscrizione in bilancio degli immobili, impianti e macchinari è il documento n.16 dell'OIC.

Il principio italiano riguarda tutte le immobilizzazioni materiali e precisamente: terreni e fabbricati sia civili sia industriali, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni come mobili, automezzi, migliorie sui beni di terzi, imballaggi da riutilizzare e beni gratuitamente devolvibili. Il documento riguarda, inoltre, la contabilizzazione delle immobilizzazioni in corso e acconti.

La classificazione di un'attività tra le immobilizzazioni non dipende dalla natura intrinseca della stessa, ma dalla destinazione che questa assume all'interno dell'impresa.

La gestione delle immobilizzazioni materiali si riflette non solo sullo Stato patrimoniale ma anche sul Conto Economico. In quest'ultimo le voci relative alle immobilizzazioni fino ad ora trattate consistono:

• gli ammortamenti, inclusi nella voce B.10.b) dello schema civilistico;

- le svalutazioni, derivanti da perdite durevoli, nella voce B.10.c);
- le capitalizzazioni, nel caso di eventuali costruzioni interne, da includersi tra i ricavi nella voce A.4;
- le plus(minus) valenze da alienazione, da iscriversi nel Conto Economico secondo le modalità indicate nel documento n.12 del CNDC-CNR e quindi nella voce A.5 (B.14), se congiuntamente si verifica che:
 - i beni ceduti appartengono alla gestione caratteristica,
 - hanno originato plus(minus)valenze non significative,
 - l'alienazione rientra nel normale processo di rinnovo fisiologico delle dotazioni strumentali.

In tutti gli altri casi le plus(minus)valenze devono riepilogarsi nell'area straordinaria.

Per quanto concerne la valutazione delle immobilizzazioni invece, la regola generale è quella indicata all'art. 2426, n.1, secondo la quale le immobilizzazioni (di ogni tipo, materiali, immateriali e finanziarie) sono iscritte al costo d'acquisto (comprensivo degli oneri accessori) o di produzione , nel quale sono inseriti tutti i costi diretti oltre a poter includere una quota di costi indiretti, entro i quali, inoltre, possono configurarvi oneri finanziari relativi alla fabbricazione o all'acquisto dell'immobilizzazione. Nello specifico il documento n. 16 dell'OIC⁶ prevede che:

9

⁶ A. QUAGLI, bilancio di esercizio e principi contabili, pagg. 143-145

• Nel caso di acquisto di singoli beni da fornitori esterni, il valore originario è espresso dal costo di acquisto al netto degli sconti commerciali (e degli sconti di cassa se rilevanti) inclusivo di oneri accessori (tra cui l'eventuale Iva indetraibile, purché così sommata non comporti un valore complessivo eccedente il valore recuperabile con l'uso).

Regole più specifiche sono stabilite per modalità di acquisizione esterna più particolari quali ad esempio la permuta, la donazione o l'acquisto di più immobilizzazioni cumulativamente.

Nel caso in cui invece l'acquisto avvenga in valuta estera, il bene sarà iscritto in contabilità convertendolo al cambio della data di acquisto.

• Per le costruzioni in economia il costo deriva dalla somma di tutti gli oneri diretti di fabbricazione più una quota di costi generali industriali. Se tuttavia queste costruzioni hanno carattere occasionale è consentito di escludere la quota di costi generali, poiché ritenuti di periodo. Non si può in ogni caso superare il valore di mercato per detti beni, qualora esistente. In Nota Integrativa dovrà essere specificato se sono state inserite spese generali. Per una unità economico-tecnica, ovvero un insieme di beni tra di loro coordinati con una logica tecnico- produttiva, il suo costo d'acquisto o di produzione si riferisce all'intera unità; in questo caso occorre determinare i valori dei singoli cespiti. Il valore dei singoli cespiti è determinato in base ai prezzi di mercato e tenendo conto del loro stato. Se il valore dei singoli cespiti eccede il costo dell'intera unità economico-tecnica, i singoli valori vengono ridotti per far si che si eguaglino al costo dell'intera unità. Se invece il valore dei singoli cespiti è inferiore al costo dell'intera unità, la differenza è portata in aumento dei valori di mercato dei singoli cespiti sempreché il valore risultante sia recuperabile.

Sia nel caso di acquisto che di costruzione interna, si pone il problema su come considerare gli oneri finanziari connessi all'acquisto dell'immobilizzazione. Il documento n. 16 ritiene che questi costi possano essere capitalizzati purché:

- Si riferiscano a capitali presi in prestito specificatamente per acquisire l'immobilizzazione;
- siano quelli formatisi nel periodo che va dall'esborso dei fondi a favore del fornitore fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso;

- 3. tale periodo sia significativo;
- 4. il finanziamento sia realmente utilizzato per acquisire il cespite;
- se hanno concorso finanziamenti a breve e a lungo termine,
 si suppone che per prima sia stati utilizzati i finanziamenti a lungo termine;
- il tasso impiegato per la capitalizzazione è il tasso storico per finanziamenti a lungo (o nel caso di più finanziamenti una media ponderata);
- 7. il valore inclusivo degli interessi così determinati, non superi il valore recuperabile con l'uso, da dimostrare tramite un apposito prospetto.

In Nota Integrativa dovrà essere riportato l'ammontare della capitalizzazione degli oneri finanziari sia per la parte compiuta all'esercizio, sia per la somma delle capitalizzazioni.

Per quanto riguarda il processo di rivalutazione invece il documento 16 dell'OIC afferma che le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali, generali o di settore lo richiedano o lo permettano e che non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle stesse immobilizzazioni, ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione di leggi

speciali. Ad ogni modo in Italia la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale trova il suo limite massimo nel valore d'uso dell'immobilizzazione stessa, che non può in nessun caso essere superato. La rivalutazione non passa dal conto economico ma viene accreditata in un'apposita riserva del patrimonio netto, poiché l'effetto netto della rivalutazione non costituisce un ricavo.

I principi contabili italiani prevedono alcune casistiche come il fenomeno dei rinnovamenti, non previsti nello IAS 16. Qualora si sostituisca un impianto è necessario iscrivere nelle attività immobilizzate il costo sostenuto per il nuovo impianto e stornare il valore contabile del vecchio cespite imputando una plus(minus)valenza al Conto Economico. Il Principio interpretativo n.1 del CNDC e del CNR precisa che tali oneri e proventi non sono di natura straordinaria bensì sono classificati nella gestione operativa. Secondo il principio italiano, tra l'altro, il rinnovo può essere effettuato solo per una parte dell'immobilizzazione; in tal caso i costi sostenuti, se hanno lo scopo di mantenere l'integrità originaria, costituiscono spese di manutenzione ordinaria, altrimenti son classificati come costi di ampliamento e miglioramento.

2.4 Le immobilizzazioni materiali nell'ambito dei principi contabili internazionali: definizione; iscrizione, valutazione e rappresentazione in bilancio

Nell'ambito dei principi contabili internazionali, le immobilizzazioni materiali sono disciplinate dallo IAS 16. La definizione dei beni della specie fornita dal predetto principio non si differenzia, nella sostanza, da quella dei principi italiani. Ai sensi dello IAS 16, infatti, Immobili, impianti e macchinari sono attività materiali che:

- a) sono possedute dall'impresa per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarle ad altri, o per scopi amministrativi.
 - b) ci si attende siano utilizzate per più di un esercizio.

Lo IAS 16 prescrive che la ripartizione del costo delle immobilizzazioni fra diversi esercizi, attraverso il processo di ammortamento, debba riflettere le modalità con le quali i benefici economici dei beni sono utilizzati dall'impresa.

Per quanto riguarda la valutazione iniziale lo IAS 16 (eccetto casi particolari quali il leasing o le immobilizzazioni costituenti degli investimenti immobiliari per i quali interviene le IAS40) ritiene che l'iscrizione avvenga al costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione necessari per portare il cespite alle condizioni operative desiderate dal management e che sono capitalizzabili fino al momento nel quale il bene è utilizzabile. Circa l'inclusione nel costo originario degli oneri finanziari lo IAS 23 prevede che qualora per l'entrata in funzione del cespite sia necessario un periodo rilevante, è consentito

procedere alla capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione dell'immobilizzazione, anche se lo IAS 23 ritiene più opportuno la loro inclusione al Conto Economico dell'esercizio di sostenimento.

Tuttavia, a differenza di quanto visto nel documento 16 dell'OIC qualora non sia contratto un finanziamento specifico, sono comunque capitalizzabili gli oneri che non sarebbero stati sostenuti se non avesse avuto luogo l'acquisizione dell'attività. Questo può voler dire che le imprese italiane possano imputare al costo dei cespiti quote di oneri finanziari che precedentemente erano state inviate a Conto Economico, determinando un incremento del costo dei cespiti. Se si decide di capitalizzare gli oneri finanziari allora tale trattamento deve essere fatto anche per i beni aventi caratteristiche similari.

La capitalizzazione degli oneri finanziari ha inizio quando:

- le spese d'acquisto dell'attività sono state sostenute;
- gli oneri finanziari sono stati sostenuti;
- l'attività necessarie per l'entrata in funzione del bene sono iniziate.

Non appena l'immobilizzazione è pronta per l'entrata in funzione deve cessare la capitalizzazione degli oneri finanziari.

Nello specifico, lo IAS 16⁷ enuncia che non sono capitalizzabili: costi relativi all'apertura di una nuova infrastruttura, i costi per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio, i costi per il trasferimento di un business in un nuovo mercato, e tutti i costi amministrativi e le spese generali.

I principi internazionali sostengono inoltre, che per quanto riguarda le costruzioni interne il costo è calcolato utilizzando gli stessi principi previsti per un bene acquistato e quindi, se un'impresa produce beni simili destinati alla vendita, il costo del bene è uguale al costo di produzione dei beni destinati alla vendita, dedotti eventuali profitti interni.

Nel caso invece di permuta il costo dell'immobilizzazione si determina in base al fair value del bene ricevuto, rettificato dell'ammontare di eventuali conguagli pagati o ricevuti. Qualora invece il fair value di nessuna delle attività può essere misurato in modo attendibile, il costo dell'attività acquisita in permuta è pari al valore contabile dell'attività ceduta in permuta.

Successivamente alla rilevazione iniziale, la valutazione di un'immobilizzazione materiale può essere fatta attraverso due distinti trattamenti contabili⁸:

⁷ IAS 16: nell'ambito dei principi contabili internazionali definisce i criteri di rilevazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali, www.revisionionline.it

_

⁸ Lo IAS 16 definisce il trattamento contabile di immobili, impianti e macchinari con esclusione delle seguenti fattispecie: attività non correnti possedute per la vendita di attività operative cessate; attività connesse all'agricoltura; attività inerenti all'esplorazione e valutazione di risorse minerarie. A.QUAGLI, *bilancio di esercizio e principi contabili*.

- 1. criterio del cost model in base al quale le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, successivamente rettificato per tenere conto:
- di ammortamenti;
- di perdite di valore (svalutazioni);
- di ripristini di valore.
- 2. criterio del revalutation model (un metodo che allo stato attuale non è ammesso nella normativa italiana) che consente di rivalutare il valore ⁹ dell'attività in modo da portarlo ad un valore pari al fair value alla data di rivalutazione al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il fair value è desunto dai prezzi praticati sul mercato dei beni simili. In mancanza di beni comparabili l'azienda potrà stimare il fair value, usando metodi alternativi alla semplice osservazione dei prezzi di mercato, quali ad esempio la stima del costo di rimpiazzo.

Per evitare politiche di rivalutazione "selettiva", l'adozione del metodo di adeguamento al fair value deve avvenire per l'intera classe di risorse a cui appartiene l'asset.

17

⁹ Secondo l'art 110 del D.L. n. 104/2021 ha previsto per le società di capitali ed enti commerciali che redigono il bilancio in base all'OIC, la rivalutazione di alcuni beni tra cui: beni materiali e immateriali, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa; partecipazioni in società controllate e collegate purché siano immobilizzazioni finanziarie.

L'eventuale rivalutazione dovuta ad adeguamento del fair value comporterà l'accreditamento di una riserva al netto che sarà pari alla differenza tra l'incremento del valore di carico del bene e l'incremento del relativo fondo ammortamento. In senso inverso, una svalutazione dovuta ad un adeguamento del fair value determinerà un costo. Tuttavia, un decremento dovuto all'adeguamento al fair value successivo ad una rivalutazione comporterà la riduzione della riserva precedentemente accreditata fino a concorrenza del suo importo; mentre una rivalutazione successiva ad un decremento registrato come costo determinerà un ricavo da contabilizzare come rivalutazione di ripristino. La riserva rivalutazione potrà essere girata a riserva disponibile per la sua totalità al momento della dismissione finale oppure per quote man mano che il bene sarà ammortizzato. In questo ultimo caso la parte di riserva che si rende disponibile sarà pari alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore rivalutato e la quota di ammortamento che si sarebbe avuta senza adeguamento al fair value.

Immobilizzazioni materiali nel Codice civile

Secondo quanto previsto dall'art 2424¹⁰ del Codice civile, contenente lo schema dello Stato Patrimoniale, le immobilizzazioni materiali devono essere iscritte nella lettera B) II di tale documento contabile. Le immobilizzazioni materiali si suddividono in:

¹⁰ Art 2424 c.c, www.brocardi.it

- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
- Altri beni
- Immobilizzazioni in corso e acconti

I valori numerici relativi agli elementi che costituiscono le immobilizzazioni materiali devono essere espressi al netto dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione.

Il suddetto articolo del Codice civile specifica, inoltre, che se un elemento dell'attivo o del passivo dello Stato Patrimoniale ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

Quando parliamo di immobilizzazioni, secondo l'art 2424 bis del Codice civile ci riferiamo a elementi patrimoniali tangibili destinati ad essere utilizzati durevolmente all'interno delle aziende.

2.3 Le spese incrementative

Una spesa successiva per le immobilizzazioni può essere rilevata contabilmente come attività solo, quando questa spesa migliora le condizioni del bene rispetto alle sue prestazioni originarie.

I costi di riparazione o manutenzione di un'immobilizzazione, sono sostenuti per mantenere i benefici economici futuri che un'impresa può attendersi in base alle prestazioni originarie del bene. Sono quindi rilevati come costo d'esercizio. Se il valore contabile dell'immobilizzazione tiene già conto di una perdita di benefici economici futuri, la spesa successiva per recuperare i benefici economici futuri attesi, viene capitalizzata, posto che il valore contabile non ecceda il valore recuperabile¹¹ del bene stesso.

_

¹¹ Il valore recuperabile è pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita:

OIC 9 svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali. www.fondazioneoic.eu

Capitolo 3

LA PROBLEMATICA DELL'AMMORTAMENTO

3.1 L'ammortamento

L'ammortamento¹² è un procedimento amministrativo-contabile con cui il costo di un bene viene ripartito nel corso di più esercizi. Secondo l'economista Libero Lenti ¹³definisce l'ammortamento come: «il ripartire in più intervalli annuali, il valore dei beni a fecondità ripetuta, parallelamente al progressivo esaurimento della loro fecondità...». «...di mano in mano che la loro fecondità s'estingue attraverso il processo di produzione, si provvede a reintegrarla mediante gli ammortamenti, la cui entità deve corrispondere a quella del logorio ch'essi subiscono», per la «...necessità di mantenere in- tatto il capitale».

L'ammortamento è stato oggetto di studio nella dottrina economico-aziendale¹⁴. Secondo le principali elaborazioni del concetto di ammortamento, esso viene inteso:

- Nella prospettiva patrimoniale, come la perdita di valore dei beni;

21

¹² www.borsaitaliana.it

¹³ Libero Lenti è stato uno statistico, economista e accademico italiano e scrisse un'opera molto importante in cui parla della contabilità nazionale: *I conti della Nazione di Libero Lenti.* www.capodegliassociati.com

¹⁴ www.books.google.it

 Nella prospettiva reddituale, come: il risultato dell'applicazione di un processo di ripartizione di costi comuni nel tempo; l'esito principale dell'incidenza sul reddito delle immobilizzazioni materiali; la remunerazione del fattore impianti

Il risultato dell'applicazione di un processo di ripartizione di costi comuni viene ricercato nel fattore produttivo in particolare nel fattore produttivo pluriennale poiché genererà un flusso di servizi per le produzioni che si ripeteranno in un arco di tempo molto ampio.

Per quanto riguarda l'esito principale dell'incidenza sul reddito delle immobilizzazioni materiali, essendo fattori produttivi che hanno degli effetti economici nel tempo, la quota di ammortamento avrà maggior rilievo sul risultato economico. Però oltre alla quota di ammortamento che non è sufficiente per verificare l'incidenza degli impianti sul risultato di periodo, devono essere presi in considerazione anche i costi di riattrezzaggio, manutenzione, rinnovo, svalutazioni e rivalutazioni, plusvalenze e minusvalenze che rappresenta la parte più importante.

La remunerazione del fattore impianti consiste nell'assegnare al processo di ammortamento l'obiettivo di remunerare in ogni periodo amministrativo un determinato fattore produttivo.

Gli oggetti da prendere in questione per l'ammortamento sono i beni a fecondità ripetuta ¹⁵. Attraverso l'ammortamento il costo del bene preso in esame viene differito su più anni della loro durata economica. Oggetto dell'ammortamento possono essere:

- Le immobilizzazioni materiali
- Le immobilizzazioni immateriali

Per le immobilizzazioni materiali si utilizza il metodo diretto, ossia che imputa ogni anno la quota nel fondo ammortamento; per le immobilizzazioni immateriali si applica il metodo indiretto, ossia sottrae direttamente dal costo storico del bene le quote d'ammortamento.

3.2 L'ammortamento civilistico

L'ammortamento è previsto da una disciplina civilistica in particolare dall'articolo 2426 comma 1¹⁶ del Codice civile in cui afferma che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto ¹⁷o di produzione¹⁸. Può comprendere anche altri costi, inerenti al periodo di fabbricazione e fino a quando il bene può essere utilizzato;

¹⁵ I beni a fecondità ripetuta sono quei beni durevoli nel tempo che possono essere utilizzati per più processi produttivi ad esempio i macchinari, gli impianti ecc

¹⁶ art 2426 comma 1 Codice civile, www.gazzettaufficiale.it

¹⁷ il costo d'acquisto si riferisce al dato storico del costo di un bene, ossia il suo prezzo d'acquisto, senza oneri accessori. L.MARCHI, *contabilità d'impresa e valori di bilancio*.

¹⁸ Il costo di produzione si riferisce alla somma di tutti i costi di utilizzo dei fattori che vengono utilizzati nel processo produttivo e sono direttamente imputabili al prodotto. L.MARCHI, *contabilità d'impresa e valori di bilancio*.

con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri riguardanti il finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi.

L'ammortamento è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile¹⁹. Non costituisce un procedimento di valutazione dei cespiti, né un procedimento per creare fondi per la sostituzione dell'immobilizzazione materiale²⁰. L'ammortamento deve essere sistematico, ossia deve riguardare tutti i beni e deve essere compiuto in ogni esercizio sulla base di un piano che viene rivisto periodicamente. Esso riguarda tutte le immobilizzazioni, anche se temporaneamente non utilizzate, fatta eccezione per le immobilizzazioni con utilità non limitata nel tempo come ad esempio i terreni, che vengono esclusi nel valore di un immobile. La quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzo dell'immobilizzazione. La sistematicità è definita nel piano di ammortamento, piano per cui si considerano:

- valore da ammortizzare: costituito dalla differenza tra costo originario e valore residuo al termine della vita utile del bene.
- la vita utile: si basa non solo sulla durata fisica del bene ma anche su altri fattori di obsolescenza economica.

¹⁹ la vita utile è il periodo in cui l'azienda prevede di utilizzare l'immobilizzazione. www.fondazioneoic.eu

²⁰ La vita utile di un'immobilizzazione materiale viene stimata ipotizzando delle spese di manutenzione che verranno fatte in futuro per mantenere la capacità di partecipazione alla produzione del reddito ad un livello pari a quello in cui viene effettuata la valutazione ed è accertata la capacità e la volontà dell'imprese nel mantenere tale livello di produttività. www.fondazioneoic.eu

- criteri di ripartizione del valore da ammortizzare: l'OIC 16 identifica quello a quote costanti in quanto più semplice da utilizzare, e quello a quote decrescenti sulla base che il cespite nei suoi primi esercizi di vita offra un contributo maggiore. L'OIC 16 ritiene opportuno anche utilizzare il criterio di ammortamento a quote variabili prendendo in considerazione i volumi di produzione previsti.

3.3 I beni ammortizzabili

L'ammortamento riguarda tutte le immobilizzazioni materiali, anche se temporaneamente non utilizzate, con l'eccezione delle immobilizzazioni con utilità non limitata nel tempo. Riguardo a quest'ultimo tipo di immobilizzazioni, che comprendono terreni e edifici, lo IAS 16 e i principi italiani intervengono con disposizioni tra di loro divergenti.

Secondo principi internazionali i terreni e gli edifici sono beni separabili e vengono trattati separatamente ai fini contabili, anche quando vengono acquistati congiuntamene. I terreni secondo lo IASB hanno normalmente vita illimitata e perciò non sono ammortizzabili mentre i fabbricati che hanno vita limitata sono ammortizzabili. Un incremento di valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione della vita utile del fabbricato.

In Italia però si può riscontrare una differenza di trattamento.

Anche per il documento n.16 dell'OIC i terreni non sono ammortizzabili, ma esso permette di incorporare nel valore dei fabbricati anche quello dei terreni su cui insistono. In questo caso però il valore dei terreni dovrebbe essere scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime. È comunque consentito dal principio contabile italiano ammortizzare il valore complessivo di terreni e fabbricati giustificando tale scelta con la motivazione che il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, e se il fabbricato stesso viene meno, il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch'esso va ammortizzato²¹.

3.4 Il valore da ammortizzare

Il valore ammortizzabile di un'immobilizzazione è costituito dalla differenza tra costo originario (eventualmente aumentato dell'importo delle rivalutazioni e delle migliorie) e valore residuo al termine della vita utile del bene (generalmente considerato nullo). Dunque, è necessario che al momento dell'acquisto del bene il valore residuo²² venga stimato, e successivamente valutato ad ogni data di bilancio.

٠

²¹ Fino al 2014, con l'uscita dell'OIC nella più recente versione OIC 16, era possibile apportare una deroga allo scorporo dei terreni, nel momento in cui il valore dell'area occupata coincidesse con il costo sostenuto per la bonifica del terreno al termine della vita utile dell'immobile. Ciò che va a puntualizzare l'OIC 16 nella versione del 2014 è che nel bilancio non comporta nessuna modifica. Nell'ultima versione dell'OIC 16 una delle novità è quella dell'eliminazione di questa deroga con la conseguenza di scorporare il terreno. www.fiscotasse.com

²² Il valore residuo deve essere considerato al netto di eventuali oneri di rimozione del cespite. Nel momento in cui il valore residuo superasse il valore di realizzo del cespite al termine della vita utile, l'eccedenza dovrà essere accantonata in apposito fondo spese durante la vita utile del bene. Inoltre, il valore residuo viene valutato ad ogni data di bilancio ossia ogni anno. A. QUAGLI, *bilancio di esercizio e principi contabili*.

Il documento n.16 dell'OIC precisa che il valore residuo dell'immobilizzazione al termine del periodo di vita utile deve essere aggiornato periodicamente dopo essere stato stimato al momento della preparazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per le loro caratteristiche tecniche sia per il processo di utilizzazione cui sono state sottoposte²³.

Il principio italiano non prende in esplicita considerazione come l'eventuale modifica del valore del bene nel corso della vita utile incida sul processo di ammortamento. Lo IAS 16, invece, specifica che un cambiamento nel valore residuo di una attività, diverso da un cambiamento che rifletta una perdita di valore della attività stessa è contabilizzato in modo prospettico come un aggiustamento dei futuri ammortamenti.

3.5 La vita utile

I benefici economici generati dai cespiti sono fruiti dall'impresa attraverso il loro utilizzo. Fattori come l'obsolescenza tecnica e l'usura fisica di un bene che resta inutilizzato comportano spesso una riduzione dei benefici economici attesi²⁴.

-

²³ OIC 16 piano di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, www.fondazioneoic.eu ²⁴ Il mutamento della vita utile dei cespiti per avvenuti cambiamenti nelle condizioni originarie della stima è un cambiamento di stime contabili. L'OIC 29 afferma che le stime sono operate attraverso un procedimento razionale che viene svolto tramite l'acquisizione di informazioni, tramite la valutazione del cespite preso in considerazione. Quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima. www.fodazioneoic.eu

Di conseguenza nel determinare la vita utile di un cespite si dovrebbero considerare i seguenti fattori²⁵:

- l'impiego previsto da parte dell'impresa. L'impiego è determinato con riferimento alla capacità attesa del bene stesso o alla sua produzione fisica;
- il deterioramento fisico, che dipende da fattori operativi connessi all'uso e la manutenzione del bene quando non è attivo;
- l'obsolescenza tecnica derivante da cambiamenti tecnologici o miglioramenti nella produzione, da cambiamenti nella domanda di mercato per il prodotto;
- le restrizioni legali o i vincoli nell'utilizzo del bene.

La vita utile di un bene è definita dunque in termini di utilità attesa dal bene per l'impresa.

Se la riconsiderazione del piano di ammortamento portasse a mutare la vita utile, il valore netto del cespite deve essere ripartito sulla nuova vita utile residua.

3.6 I criteri di ammortamento

Si possono utilizzare vari criteri d'ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile. Il modo corretto per operare l'ammortamento deve essere scelto in base alle caratteristiche attese dei

²⁵ I fattori presi in considerazione che permettono di determinare la vita utile del cespite vengono stabiliti dallo IAS 16

benefici economici, così da assicurare una corretta imputazione del valore per tutta la stimata vita utile dei beni.

L'OIC 16 prevede tre criteri:

- a quote costanti ma, con l'emergenza sanitaria l'OIC 16 ha ritenuto opportuno utilizzare il metodo per unità di prodotto
- a quote decrescenti con metodo logaritmico o aritmetico
- a quantità prodotte.

Benché il principio italiano, ritenga tutti questi criteri accettabili, indica, il primo e il secondo quali metodi preferibili. L'ammortamento a quote costanti, si fonda sull'ipotesi che l'utilità del bene oggetto d'ammortamento si ripartisca nella stessa misura su ogni anno di vita utile del bene stesso. Questo ammortamento è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile.

L'ammortamento a quote decrescenti si basa sull'ipotesi che l'impresa tragga dalle immobilizzazioni una maggiore utilità nei primi anni della loro vita, sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire con il passare del tempo, sia perché i costi di manutenzione tendono ad aumentare per il processo d'invecchiamento dei cespiti stessi²⁶.

²⁶ La società trae maggiore vantaggio nei primi anni di vita dell'immobilizzazione e si applica poi quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile. www.fondazioneoic.eu

L'ammortamento a quantità prodotte è opportuno per certe categorie d'immobilizzazioni presenti, soprattutto, nelle industrie estrattive, minerarie e petrolifere. Consiste nell'attribuire a ciascun esercizio la quota d'ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante l'intera vita utile dell'immobilizzazione²⁷.

Una volta scelto il criterio d'ammortamento questo dovrà essere riesaminato nel caso in cui non corrisponda più alle condizioni originarie previste dal piano d'ammortamento.

3.7 La revisione della vita utile e dei criteri di ammortamento

Revisione della vita utile

La revisione della vita utile di un immobile, di un impianto o di un macchinario, deve avvenire periodicamente. Queste revisioni sono necessarie a seguito delle migliorie effettuate dall'impresa sul bene oppure per i cambiamenti tecnologici o per le modifiche dei prodotti sul mercato²⁸.

Durante la vita del bene può diventare evidente che la stima della sua vita utile non sia appropriata. Ad esempio, la vita utile può essere prolungata da una spesa successiva riguardante il bene, che migliori le sue condizioni, al di là dei livelli

.

²⁷ www.fondazioneoic.eu

²⁸ Revisione vita utile, www.misterfisco.it

originariamente accertati. In altri casi, la vita del bene può essere ridotta per via dei cambiamenti tecnologici. A tal proposito, la vita utile e, di conseguenza, l'aliquota di ammortamento deve essere rettificata, sia per gli esercizi correnti che per quelli futuri.

Sono da considerarsi migliorie e quindi da capitalizzare solo i costi di manutenzione e ripartizione che comportino un incremento significativo di produttività della vita utile o di sicurezza del cespite.

- Revisione del criterio di ammortamento

Il criterio di ammortamento applicato ad immobili, impianti e macchinari, deve essere rivisto periodicamente e, se si è verificato un rilevante cambiamento nelle caratteristiche attese dei benefici economici derivanti da questi beni, il criterio deve essere cambiato per riflettere tali mutate caratteristiche.

Quando è necessario un tale cambiamento nel criterio di ammortamento, questo deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile e la quota d'ammortamento dell'esercizio corrente e di quelli futuri deve essere rettificata. Non costituisce quindi un componente straordinario. La quota annua di ammortamento di ogni singola immobilizzazione materiale deve innanzitutto confluire nel suo corrispondente fondo ammortamento riportato nello Stato Patrimoniale nell'attivo immobilizzato con relativo segno meno. Al contempo, poiché la quota annua di ammortamento costituisce un costo di competenza

dell'esercizio amministrativo, essa dovrà essere imputata tra i costi della produzione dello schema civilistico di conto economico alla voce B 10.b ²⁹

3.8 L'ammortamento fiscale

Dal punto di vista fiscale, in base all'art. 102 Tuir³⁰, "le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene". Concetto un po' diverso da quello civilistico laddove è previsto che l'ammortamento abbia inizio da quando il bene risulti pronto e disponibile per l'uso a cui è destinato e da quando inizia a produrre i benefici economici per l'impresa.

La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio ad eccezione dell'anno 2008. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

È bene ricordare che se la durata del periodo di imposta è di durata inferiore o superiore ai 12 mesi (ma non a 24), gli ammortamenti devono essere ragguagliati

-

²⁹ L.MARCHI, contabilità d'impresa e valori di bilancio.

³⁰ Art 102 TUIR ammortamento dei beni materiali, www.brocardi.it

alla durata dell'esercizio; disposizione che non trova applicazione per le immobilizzazioni immateriali e per gli oneri pluriennali.

Pertanto, nel primo esercizio di entrata in funzione del bene materiale strumentale, l'ammortamento, determinato con l'aliquota tabellare ridotta alla metà (ad eccezione per l'anno 2008), deve essere ragguagliato alla durata dell'esercizio.

Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Anche ai fini civilistici è ammessa la deducibilità attraverso una aliquota del 100% o mediante imputazione del relativo costo al conto economico nell'esercizio in cui tali costi sono sostenuti.

Si precisa che il limite di € 516,46, deve essere apprezzato con riferimento ai beni di per sé idonei a fornire la propria utilità nell'esercizio dell'impresa cioè suscettibili di singola autonoma utilizzazione.

3.9 I criteri di ammortamento

- Il criterio di ammortamento ordinario

L'ammortamento ordinario è determinato applicando i vari coefficienti di ammortamento, previsti dalla tabella, al costo ammortizzabile, che è costituito oltre che dal costo di acquisizione, anche dagli oneri la diretta imputazione. La base ammortizzabile è assunta al lordo di eventuali quote di ammortamento già dedotte. Non concorrono più a formare il costo fiscale ammortizzabile le plusvalenze e le rivalutazioni iscritte nello Stato patrimoniale. Nel costo si comprendono, fino al

momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputata ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione e gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, purché siano imputabili nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono far rientrare con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'imprese, si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Il criterio di ammortamento accelerato

Nell'art. 102, del Tuir è previsto anche l'ammortamento

"accelerato", il quale dispone una deducibilità più elevata della quota di ammortamento ordinario in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

Fiscalmente è ammessa la possibilità di aumentare il coefficiente d'ammortamento subordinando tale procedura alla duplice condizione che:

- il più intenso e prolungato utilizzo degli impianti rispetto alla media del settore debba sussistere sotto il profilo sostanziale;
- si fornisca idonea prova del maggior utilizzo agli organi dell'amministrazione finanziaria.

Capitolo 4

LA PROBLEMATICA DELLE SVALUTAZIONI

Le perdite di valore per le immobilizzazioni materiali, disciplinate dallo IAS 36 ³¹ «Immobili, impianti e macchinari», devono essere contabilizzate come costo nel conto economico. Queste rappresentano l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore recuperabile. Per rilevare e quantificare la perdita determinatasi per riduzione durevole di valore l'impresa deve seguire un procedimento, di «impairment test», che comporta tre passaggi: ricezione da qualsiasi fonte (interna ed esterna) di indicazioni tali da far supporre una riduzione per perdite di valore di un'attività; stima del valore recuperabile del bene, quale valore più alto tra «fair value» (valore equo) al netto dei costi di vendita e valore d'uso; confronto del valore recuperabile con il valore contabile del bilancio e, se quest'ultimo risulti superiore, svalutazione del bene al valore recuperabile.

È bene specificare che" l'impairment test"³² prende avvio esclusivamente se vi sono degli indizi di presumibile perdita di valore del cespite, derivanti da fattori di obsolescenza del bene, sia diretti che indiretti, implicando un attento monitoraggio di numerosi dati.

³¹ Lo IAS 36 regola la procedura di svalutazione delle immobilizzazioni, A.QUAGLI, *bilancio di esercizio e principi contabili*.

³² A.QUAGLI, bilancio di esercizio e principi contabili.

Nel passaggio alla stima del valore recuperabile lo IAS 36 non impone di calcolare sia il fair value diminuito dei costi di vendita che il value in use. Infatti, quando uno dei due valori risulta essere superiore al valore contabile del bene, il bene non subisce una riduzione durevole di valore e dunque non è necessario stimare anche l'altro importo.

Il valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari è definito come «il maggiore tra il suo *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d'uso». Lo IAS 36 identifica il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita come «... l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione».

Il valore d'uso (*value in use*) è invece definito come «il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività o da un'unità generatrice di flussi finanziari». Esso viene calcolato come valore attuale dei flussi di cassa che il bene genererà nel futuro, utilizzando delle stime che deriveranno dai budget approvati dai management. limitando l'orizzonte temporale di tali previsioni ai cinque anni seguenti.

Se si ritiene che il valore d'uso di un'attività non risulti significativamente maggiore del suo *fair value* al netto dei costi di vendita, quest'ultimo può essere tranquillamente utilizzato come valore recuperabile. Di contro, se non è possibile determinare il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, il valore

recuperabile è rappresentato dal solo valore d'uso. Stimato definitivamente il valore recuperabile del bene, se, e soltanto se, questo risulta inferiore al valore contabile iscritto, l'impresa deve procedere alla svalutazione del bene, rilevando una perdita per riduzione di valore come componente negativo di reddito. Da un punto di vista contabile, una perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata come costo nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato secondo il modello della rideterminazione del valore previsto dallo IAS 36. In questo caso, la perdita per riduzione durevole di valore deve essere portata a diminuzione della riserva di rivalutazione; tuttavia, se l'ammontare della perdita risulta essere superiore alla riserva di rivalutazione, la differenza deve essere rilevata come costo nel conto economico.

A seguito della rilevazione della perdita per riduzione durevole di valore «... la quota di ammortamento (svalutazione) dell'attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il valore contabile dell'attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua restante vita utile». Successivamente alla svalutazione di un'attività l'impresa deve valutare a ogni data di chiusura se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un'attività rilevata negli anni precedenti, per un'attività diversa dall'avviamento, possa non esistere più o possa essere ridotta. Se esiste indicazione di ciò, la direzione aziendale deve operare una nuova stima del valore recuperabile.

Se vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell'attività da quando è stata rilevata l'ultima perdita di valore per riduzione durevole di valore, la perdita di valore deve essere rettificata ed il valore contabile dell'attività deve essere aumentato fino al valore recuperabile. Tale incremento è un ripristino di valore. La regola generale appena esposta trova un limite nel fatto che l'accresciuto valore contabile di un'attività, dovuto ad un ripristino di valore, non deve superare in ogni caso il valore contabile, al netto dell'ammortamento o della svalutazione, che si sarebbe determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita durevole di valore dell'attività negli esercizi precedenti. Da un punto di vista contabile, un ripristino di valore di un'attività deve essere rilevato come provento nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato secondo il modello della rideterminazione del valore previsto dallo IAS 16. In questo caso, il ripristino di valore deve essere trattato come una rivalutazione e accreditato direttamente a patrimonio netto, nella voce riserva di rivalutazione; tuttavia, nella misura in cui una perdita per riduzione durevole di valore relativa allo stesso bene rivalutato era stata rilevata precedentemente come un costo nel conto economico, il ripristino di valore è rilevato come ricavo nel conto economico. A seguito di un ripristino di valore, il redattore del bilancio dovrà procedere ad una rettifica delle quote di ammortamento del bene stesso per i periodi futuri in modo tale da ripartire il nuovo valore contabile dell'attività, dedotto l'eventuale valore residuo, sistematicamente lungo la rimanente vita utile del bene.

CONCLUSIONE

Come già accennato all'inizio il presente lavoro si propone di analizzare quelle che sono le caratteristiche delle immobilizzazioni materiali nel bilancio di esercizio.

Abbiamo visto a tal proposito quelli che sono due principi seguiti per la valutazione e gestione dei cespiti: quelli internazionali, con riferimento specifico allo IAS 16; e quelli italiani con il documento n.16 dell'OIC.

Sono stati descritti anche i vantaggi legati alla detenzione di tali immobili, macchinari e impianti nell'azienda e allo stesso tempo anche i vari costi; costi che non sono un problema laddove l'impresa riesca a gestire i beni in modo tale da ottenerne dei ricavi che siano superiori agli stessi costi per la gestione dei cespiti.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare il Prof. Luca Del Bene, relatore di questa tesi, per la grande disponibilità e cortesia dimostratemi, e per tutto l'aiuto fornito durante la stesura.

Un sentito ringraziamento ai miei genitori, che, con il loro incrollabile sostegno morale ed economico mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo; alle mie sorelle e alle mie coinquiline, in particolare Mirea ed Erika e ai miei amici e amiche specialmente Ludovica, Priscilla, Giulia, Ilenia, Chiara e Benedetta per la pazienza che hanno avuto nel sostenermi ogni volta prima di un esame e durante tutto il corso di studi.

Un ultimo ringraziamento ai compagni di studio Stefano, Francesco, Milly, Sara, Michele e Stefano Perotti per essermi stati vicini sia nei momenti difficili sia nei momenti felici: sono stati per me più dei veri amici che semplici compagni.

BIBLIOGRAFIA

- SERGIO BRANCIARI E SIMONE POLI. (2009/2010), *Il principio di rilevanza nella prassi dei bilanci italiani*. Giappichelli G. Torino.
- QUAGLI A. (2017/2018), *Bilancio di esercizio e principi contabili*. Ottava e Nona edizione. Giappichelli G. Torino.
- MARCHI.L (2018/2019), *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*. Sesta edizione. Giappichelli G. Torino.

SITOGRAFIA

- www.wikipedia.org
- www.brocardi.it
- www.fondazioneoic.eu
- www.fiscotasse.com
- www.borsaitaliana.it
- www.books.google.it